DECISIONI CECA

DECISIONE N. 1401/97/CECA DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 1997

relativa alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di taluni prodotti di acciaio dall'Ucraina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 95, paragrafo 1,

sentito il comitato consultivo e con il parere conforme del Consiglio, deliberante all'unanimità,

considerando che, nel 1995, nel 1996 e nel primo semestre del 1997 gli scambi di taluni prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio sono stati disciplinati da accordi tra le parti (1); che la Comunità ha concluso con l'Ucraina un altro accordo sul commercio di taluni prodotti di acciaio contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio per tener conto delle mutate relazioni tra le parti (2);

considerando che detto accordo stabilisce i limiti quantitativi per l'immissione in libera pratica nella Comunità di alcuni prodotti siderurgici tra il 1997 e il 2001 e fornisce un quadro per l'abolizione delle restrizioni quantitative purché siano rispettate determinate condizioni, segnatamente laddove sono state istituite, per i prodotti di acciaio contemplati dall'accordo, discipline equivalenti in materia di concorrenza, aiuti di Stato e tutela dell'ambiente;

considerando che si deve disporre dei mezzi necessari per amministrare l'accordo all'interno della Comunità, tenendo conto dell'esperienza acquisita con l'accordo precedente in applicazione della decisione n. 3/96/CECA della Commissione (3), modificata dalla decisione n. 2510/ 96/CECA (1), per il periodo 1º gennaio-30 giugno 1997;

considerando che occorre garantire il controllo dell'origine dei prodotti in questione e l'instaurazione di metodi appropriati di cooperazione amministrativa;

considerando che, per la corretta applicazione dell'accordo, occorre imporre una licenza comunitaria d'importazione per l'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti in questione, nonché instaurare un sistema di gestione della concessione di dette licenze;

considerando che i prodotti introdotti in una zona franca o importati in regime di deposito doganale, d'importazione o di perfezionamento attivo (sistema di sospensione) non vanno imputati sui limiti fissati per i medesimi prodotti; che, per evitare che si superino detti limiti quantitativi, occorre definire una procedura di gestione che vieti alle autorità competenti degli Stati membri di rilasciare licenze d'importazione prima di aver ottenuto dalla Commissione la conferma che vi sono ancora quantitativi disponibili nell'ambito del limite quantitativo in questione;

considerando che l'accordo istituisce un sistema di cooperazione tra l'Ucraina e la Comunità per evitare l'elusione mediante trasbordo, deviazioni o altri sistemi; che è stata stabilita una procedura di consultazione secondo la quale si può concordare con il paese interessato un adeguamento equivalente del limite quantitativo corrispondente quando risulti che le disposizioni dell'accordo sono state eluse; che l'Ucraina ha accettato di prendere le misure necessarie per garantire la rapida applicazione di qualsiasi adeguamento; che, in mancanza di un accordo con il paese fornitore entro il termine previsto, la Comunità può applicare l'adeguamento equivalente quando l'elusione sia dimostrata in modo inequivocabile;

considerando che, per garantire un'applicazione corretta del sistema comunitario di rilascio delle licenze nonché la coerenza e la continuità necessarie, occorre imputare le licenze di esportazione e le autorizzazioni d'importazione rilasciate nel periodo 1º gennaio-30 giugno 1997 sui limiti fissati per il 1997 nella presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Campo di applicazione

- La presente decisione si applica alle importazioni dei prodotti di acciaio elencati nell'allegato I originari dell'Ucraina.
- Ai fini del paragrafo 1, detti prodotti di acciaio sono suddivisi in gruppi di prodotti come indicato nell'allegato

⁽¹⁾ GU n. L 5 dell'8. 1. 1996, pag. 47 e GU n. L 345 del 31. 12. 1996, pag. 88.

^(*) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale. (*) GU n. L 5 dell'8. 1. 1996, pag. 1. (*) GU n. L 345 del 31. 12. 1996, pag. 19.